



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII: ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE ANCHE CON LE SIGARETTE ELETTRONICHE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della **Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- i rischi per la salute derivanti dal consumo di tabacco sono noti e scientificamente comprovati ed è di fondamentale importanza la creazione di contesti e sistemi che rafforzino l'applicazione delle leggi e delle norme sulla protezione dai danni derivanti dal tabagismo;
- la policy aziendale è quella di uniformarsi non solo alla normativa nazionale, ma anche alle migliori pratiche attualmente proposte dalla letteratura scientifica e dai centri di riferimento nazionali e che la stessa rientra in un quadro in cui le istituzioni sanitarie nazionali, regionali e provinciali cooperano nella promozione di politiche antifumo, aderendo alla Rete WHP Lombardia per la tematica "FUMO";
- l'Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013, pubblicato dalla Commissione per gli interPELLI in risposta al quesito dell'Associazione Bancaria Italiana sull'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche, indica che: *"(...) in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio"*, resta ferma la possibilità per il *"(...) datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l. n. 584/1975, circolari regionali e direttive, che disciplinano il divieto di fumare nei locali e sui mezzi utilizzati dall'azienda;
- l. n. 3/2003, DCPM 23/12/2003, accordo Stato Regioni del 16/12/2004, che tutelano la salute dei non fumatori disciplinando il divieto di fumo nei locali chiusi;
- d.lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, che fornisce indicazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto D.G. Sanità dell'11 dicembre 2012 n. 11861 “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro”;
- Piano regionale della prevenzione 2015-2018, ai sensi dell'intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014, che sottolinea le indicazioni di sviluppo della Rete Working Health Promotion – Rete WHP Lombardia;
- d.lgs. n. 6/2016, secondo Direttiva europea 2014/40/UE, che estende il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della l. n. 3/2003 anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. Dalla stessa data il divieto di fumo è esteso anche al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza;

Rilevato che l'attuazione della policy di contrasto al fumo rappresenta per l'azienda un forte impegno e richiede la collaborazione di tutto il personale sia nel cambiamento culturale che nella fase applicativa e che al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie nonché degli operatori che svolgono la propria attività in azienda occorre estendere il divieto di utilizzo anche alla sigaretta elettronica, come definito nella riunione della Commissione lotta al tabagismo dell'ASST dell'11.4.2019;

Ricordato che il regolamento aziendale sul divieto di fumo in vigore è stato adottato con deliberazione n. 955/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni n. 842/2015 e n. 1172/2017;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di modificare il “Regolamento sul divieto di fumo” dell'ASST Papa Giovanni XXIII, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante, nelle parti relative all'introduzione del divieto di utilizzo della sigaretta elettronica con le motivazioni in premessa illustrate;
2. di dare mandato all'UOS Comunicazione e relazioni esterne e all'UOC Servizi e logistica, affinché provvedano alla divulgazione del testo modificato del regolamento sul divieto di fumo e alla applicazione dello stesso nell'ASST Papa Giovanni XXIII.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Bagarella

UOC Servizi e logistica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Deliberato dalla Direzione Generale con atto n. 955 del 13.06.2014

Aggiornato con delibera n. 842 del 21.05.2015

Aggiornato con delibera n. 1172 del 23.06.2017

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'ASST Papa Giovanni XXIII, della normativa nazionale, regionale e delle direttive Europee in materia di divieto di fumo al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini e degli operatori che svolgono la loro attività nell'Azienda.

Il divieto di fumo viene esteso anche alle sigarette elettroniche in relazione alla policy aziendale di contrasto al fumo e di protezione dei cittadini e degli operatori presenti in ASST.

Obiettivi specifici prefissi dal seguente regolamento sono:

- Evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a vario titolo (visitatori, pazienti, operatori ecc);
- Garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- Mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'ASST Papa Giovanni XXIII;
- Mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- Ridurre il numero di fumatori attivi;
- Coinvolgere gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture dell'ASST Papa Giovanni XXIII utilizzate per l'esercizio delle funzioni istituzionali, siano esse di proprietà dell'azienda o dalla stessa utilizzate a qualsiasi titolo (comodato, locazione, ecc.).

E' vietato fumare in tutti i locali chiusi.

Il divieto vige in tutte le aree ospedaliere e territoriali, opportunamente segnalate (ove possibile) con apposita cartellonistica e perimetrate.

Sarà possibile fumare ed utilizzare le sigarette elettroniche nelle aree esterne individuate sia per l'utenza sia per i dipendenti (Piantine "Aree Fumatori" allegate).

E' vietato fumare e utilizzare le sigarette elettroniche anche negli studi assegnati ai dipendenti (siano essi medici, amministrativi, tecnici etc) e nei locali delle sedi distaccate, nonché nei locali adibiti ad archivio, magazzino o altro.



Art. 3 – Soggetti obbligati al rispetto del divieto di fumo e di utilizzo della sigaretta elettronica

Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente (individuato dall'art. 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e convenzionato e per tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'ASST Papa Giovanni XXIII o utilizzano i mezzi aziendali: tirocinanti, stagisti, liberi professionisti, personale afferente a servizi appaltati, utenti visitatori, ecc.

Art. 4 – Pubblicità del divieto di fumo e di divieto di utilizzo sigarette elettroniche(cartelli)

Nei locali dell'ASST Papa Giovanni XXIII (comprese le sedi esterne) sono collocati i cartelli sul divieto di fumo (modello n.1) integrati dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare infrazioni. Il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica è indicato con apposita cartellonistica (modello n. 7).

I cartelli sono affissi in misura e posizioni tali da consentire la loro massima conoscibilità.

All'esterno dei ogni struttura sono state individuate le "Zone fumatori" indicate con apposita cartellonistica (modelli allegati)

Art. 5 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni

Il responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo (anche mediante utilizzo di sigarette elettroniche) è il Direttore dell'UOC Servizi e logistica, con il supporto della Commissione Lotta al Tabagismo nominata dalla Direzione Strategica sulla base della normativa nazionale regionale.

La vigilanza del rispetto del divieto di fumo, l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni all'interno dell'ASST Papa Giovanni XXIII spettano al servizio Guardie Giurate (delibera n. 515 del 14/04/2011) con nomina formale all'abilitazione ai compiti connessi all'accertamento/verbalizzazione delle sanzioni amministrative (modello n. 2) e, per le sedi esterne, ai soggetti (nominati formalmente dal Direttore UOC Servizi e logistica) direttamente individuati dai responsabili delle Strutture Esterne (sia Ospedale che territorio).

Sono altresì incaricati per legge alla vigilanza per accertamento e contestazione:

- Il personale delle ATS (art. 4 comma 58 quinquies, l.r. 6/2001);
- Il personale di Polizia Municipale (art. 13 l. n. 689/81; art. 5 l. n. 65/86, l.r. 4/03);
- Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono preposti (art. 13 l. n. 689/81).

Art 6 – Agenti accertatori

L'accertamento e le contestazioni delle infrazioni sono affidati:

- Per PG23: alle Guardie Giurate
- Per le sedi esterne: ai soggetti nominati formalmente



I soggetti accertatori sono espressamente adibiti a tale servizio con compiti di:

- Vigilare sull'osservanza del divieto;
- Accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- Redigere in triplice copia il verbale di contestazione (modello n. 2) su modulo aziendale. Il modulo contiene:
 - I dati personali identificativi del trasgressore
 - La sommaria descrizione della violazione
 - Le modalità del pagamento della sanzione in misura ridotta
 - L'indicazione dell'autorità cui far pervenire gli scritti difensivi.
- Consegnare copia del verbale al trasgressore (dopo che lo stesso lo ha sottoscritto per ricevuta) ovvero, ove non sia possibile, trasmetterglielo tramite raccomandata A.R. entro 90 giorni dall'accertamento (art 14 L. 689/1981).
Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere per ricevuta il verbale o riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale e la contestazione si ritiene eseguita.

Entro 10 giorni dall'accertamento le Guardie Giurate e per le sedi esterne gli incaricati nominati, trasmettono copia del verbale all'UOC Servizi e logistica.

L'agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta di esibizione di un suo documento identificativo o attraverso altre iniziative (per es. attivando il posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

In nessun caso il soggetto che ha accertato l'infrazione può ricevere direttamente il pagamento della sanzione del trasgressore.

Resta ferma la competenza degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di svolgere tali attività di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, 4° comma, della legge 689/1981, nonché del corpo di Polizia Amministrativa Locale.

Art 7 – Procedimento amministrativo

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi o documenti al Direttore Generale dell'ATS di Bergamo, il quale esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione integrata delle spese per il procedimento e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario predisponde ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola al trasgressore. L'ordinanza d'ingiunzione o di archiviazione viene emessa a firma del Direttore Generale dell'ATS Bergamo.

Art 8 – Sanzioni amministrative applicabili

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51 della L. 3/2003 e s.m.i. i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della L. n. 584/1975 fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato, così come aumentate dalla Legge 311/2004.



In particolare si applicano le seguenti sanzioni:

- Da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- Da € 220,00 a 2.200,00 in caso di violazione commessa da parte dei soggetti cui spetta l'accertamento e la contestazione delle violazioni (vedi art 5) in caso di mancati accertamento/irrogazione delle sanzioni.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 gg dalla contestazione immediata, ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione (art 16 L. 689/1981).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire, dal trasgressore, all'ATS di Bergamo – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I trasgressori del divieto di fumo e del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche sono soggetti alle sanzioni amministrative vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

Art 9 – Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi per la violazione del divieto di fumo e del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche spettano all'ATS Bergamo e sono utilizzati per campagne d'informazione e formazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie fumo-correlate, secondo le disposizioni della Circolare regionale N. 3/2005.

Art 10 – Norme finali

I dipendenti che non abbiano rispettato l'osservanza della norma del divieto di fumo e del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, oltre a essere soggetti alle sanzioni previste dal presente regolamento, sono eventualmente soggetti a procedimento disciplinare.

Art 11 – Fonti normative

- Legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”
- Artt. 16, 17 e 18 legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei Gestori di servizi pubblici”
- DGR 48472/2000 Linee Guida per la prevenzione del Tabagismo nella Regione Lombardia
- Art. 51, 2° comma, della legge n. 3/2003 “Tutela della salute dei non fumatori”
- Accordo Stato-Regioni del 24/07/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004
- Circolare 17/12/2004 Ministero della salute



- Art. 1, commi 189-190-191, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005)
- Circolare Giunta Regione Lombardia Direzione Generale Sanità 21/SAN/2002
- Circolare Giunta Regione Lombardia Direzione Generale Sanità 2/SAN/2005
- Circolare Giunta Regione Lombardia Direzione Generale Sanità 3/SAN/2005
- D.lgs. n. 81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Decreto D.G. Sanità 11/12/2012 n. 11861 “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro”
- Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014, che sottolinea le indicazioni di sviluppo della Rete Working Health Promotion – Rete WHP Lombardia
- D.lgs n. 6/16 “Recepimento della direttiva 2014/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”.

Allegati:

- Modello n. 1 Cartello recante la scritta “VIETATO FUMARE” da collocare nei locali aziendali
- Modello n. 2 Nomina d’incaricato alla vigilanza del divieto di fumare
- Modello n. 3 Verbale di contestazione d’infrazione
- Modello n. 4 Zona Libera dal Fumo
- Modello n. 5 Zona Libera dal Fumo e indicazione ubicazione Zona Fumatori
- Modello n. 6 Zona Fumatori
- Modello n. 7 Divieto di utilizzo sigarette elettroniche
- Piantine “Aree Fumatori”



VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 51 L. n. 3 16/01/2003

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Legge n. 584 11/11/1975 – Legge n. 448 28/12/2001 – Legge n. 311 30/12/2004

Spetta all'Autorità competente oltrechè al personale incaricato

IN QUESTO SPAZIO SONO INSERITI I NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL CONTROLLO SUL DIVIETO DI FUMO
INDIVIDUATI FORMALMENTE CON LETTERA DI NOMINA

Vigilare sull'osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni.



Oggetto: Abilitazione all'esercizio dei compiti connessi
all'accertamento/verbalizzazione delle sanzioni amministrative in
applicazione della Direttiva P.C.M. 14/12/95 sul "Divieto di fumo".

Si attesta che il Sig.
nato a il, qualifica
è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della
legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell'ASST PG23,
secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75, dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, dalla L.
n.3/2003 e dal decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016.

Bergamo, lì.....

Il Direttore UOC Servizi e logistica
Dr.ssa Paola Bagarella

Firma per presa visione e accettazione _____



**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE
DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE**

VERBALE N° _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____ presso l'ASST Papa Giovanni XXIII il sottoscritto _____ appartenente alla struttura riportata in intestazione in qualità di _____, ha accertato che il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____, di nazionalità _____ identificato con documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ ha commesso la violazione di seguito specificata (contrassegnare con una X):

- Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione é sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00; doppio del minimo € 55,00
- Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione é sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00; doppio del minimo € 110,00

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il **pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del **doppio del minimo della sanzione** oltre alle spese di notifica postale.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore dell'ATS DI BERGAMO presso Banca Intesa San Paolo - IBAN IT 15C030691110010000300032
- c.c. postale n. 10959245 intestato a: ATS di Bergamo – Ragioneria - Via Galliccioli n° 4, CAP 24121 Bergamo.

Deve sempre essere indicata la causale del versamento riportando la dicitura: “Violazione alla normativa sul divieto di fumare”.

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare (ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81), entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: **Direttore Generale ATS di Bergamo – Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate – via Galliccioli n. 4 – 24121 BERGAMO**

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente, per le conseguenti successive determinazioni.

Eventuali dichiarazioni del contravventore:

.....

FIRMA PER RICEVUTA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

IL VERBALIZZANTE

Eventuali note del Verbalizzante

.....

RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che il presente atto è stato notificato per ogni effetto di legge consegnando direttamente al trasgressore sig./sig.ra _____

Firma _____

RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che il presente atto è stato notificato per ogni effetto di legge al sig./sig.ra _____ nella sua qualità di _____ presso la sua abitazione sita a _____ via _____ a mezzo del Servizio Postale Bergamo C.P.O.

Firma _____

Avvertenza: per gli atti notificati a mezzo posta, la data del timbro postale vale come data di notifica



**ZONA LIBERA
DAL FUMO**

No smoking here



ZONA LIBERA

DAL FUMO

No smoking here



ZONA LIBERA DAL FUMO

No smoking here




ZONA FUMATORI

Smoking area



ZONA LIBERA DAL FUMO

No smoking here




ZONA FUMATORI

Smoking area



ZONA LIBERA DAL FUMO

No smoking here



ZONA FUMATORI

Smoking area



ZONA FUMATORI

Smoking area



AVVISO

PROIBITO

L'UTILIZZO DELLA

SIGARETTA ELETTRONICA

IN TUTTE LE AREE OSPEDALIERE,

INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI PIANO -1

 ZONA FUMATORI



INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI PIANO TERRA

 ZONA FUMATORI



CAVEDIO PIASTRA



USCITA TORRE 7




CENTRO TRASFUSIONALE




INGRESSO BARELLATI




UFFICI



PIAZZALE O.M.S.



ZONA TRA TORRE 3 E CENTRO CONGRESSI



ESTERNO PARCHEGGIO "QUADRILATERO"

INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI PIANO 1°

 ZONA FUMATORI



ENTRATA E.A.S.



ZONA PARCHEGGIO E.A.S.



ZONA PARCHEGGIO E.A.S.




ENTRATA E.A.S.



INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI PIANO 2°

 ZONA FUMATORI



INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI "BORGO PALAZZO"

 ZONA FUMATORI



DISTRETTO N°6



HOSPICE N°16



CAMERA MORTUARIA N°14



DIALISI N°19



MEDICINA DELLO SPORT N°7



PORTINERIA N°1



SERD N°10



INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI “IPOVISIONE AZZANO SAN PAOLO”



ZONA FUMATORI



ZONA 1




INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI “VIA MAGLIO DEL RAME”

 ZONA FUMATORI



ENTRATA CARRALE



ENTRATA CARRALE

INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI "MATTEO ROTA"

 ZONA FUMATORI



SENOLOGIA




GIARDINO



PADIGLIONE MAZZOLENI



PADIGLIONE MAZZOLENI




PORTINERIA



LAB. LANZANI

INDIVIDUAZIONE ZONE FUMATORI "MOZZO"

 ZONA FUMATORI



TERRAZZE



ZONE FUMATORI "OSPEDALE SAN GIOVANNI BIANCO"



PRONTO SOCCORSO

ENTRATA DIPENDENTI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1848/2019)

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII: ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE ANCHE CON LE SIGARETTE ELETTRONICHE

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/09/2019

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Bagarella Paola

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1848/2019

ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII:
ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE ANCHE CON LE SIGARETTE ELETTRONICHE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
